Conto corrente con la posta — Anno 90° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 aprile 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 4 ottobre 1948
registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 155.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

NUCCI Gino di Augusto e di Cavacciocchi Serafina, tenente medico, partigiano combattente. — Ufficiale medico di una Brigata partigiana operante in montagna prodigava tutta la sua opera altamente umanitaria per curare ed alleviare le sofferenze dei feriti e degli ammalati, organizzando posti di medicazione e luoghi di ricovero. Partecipava a numerosi combattimenti portandosi ove più ferveva la lotta per medicare e curare i feriti e non esitava ad impugnare le armi per contribuire anche con la sua azione di valoroso combattente alla vittoria della causa partigiana. Due volte con supremo sprezzo del pericolo attraversava il fiume Reno in piena, sotto l'infuriare del fuoco nemico, pur di portare soccorso ai feriti. Magnifica figura di medico e di soldato valoroso. — Appennino Emiliano, settembre 1943-aprile 1945.

(984)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. **141.**

Erezione in ente morale della Casa di riposo di Gattinara (Vercelli).

N. 141 Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di riposo di Gattinara (Vercelli) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 9 *aprile* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. **142.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », con sede in Asti.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », con sede in Asti, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1949

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1949.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in comune di Baveno compresa fra la strada statale del Sempione e la sponda del lago, a partire dal confine col comune di Stresa sino al rivo Croso.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con decreto-legge 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 luglio 1947, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comune di Baveno a monte della strada statale del Sempione entro i seguenti limiti: confine del comune di Stresa sino all'incrocio della conduttura d'energia elettrica; linea che segna tale conduttura sino all'incrocio coi torrente Selva Spessa; il torrente stesso sino all'incrocio col rilevato ferroviario; il rilevato ferroviario sino all'incrocio col rivo Croso; quindi il corso di detto rivo sino alla strada statale;

Considerato, infine, che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato,. ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi nell'albo del comune di Baveno senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta presenta cospicui caratteri di bellezza panoramica oltre che grande importanza turistica;

Decreta:

La zona del comune di Baveno indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Novara per la tutela delle bellezze naturali ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Novara nel quale sono indicati i dati sotto i quali la zona stessa è delimitata.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Soprintendenza ai monumenti di Torino, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Baveno.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Comune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 2 aprile 1949

Il Ministro: GONELLA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Novara

Seduta del 21 *luglio* 1947.

Convocata con lettera del 15 luglio 1947 diramata dalla Soprintendenza ai monumenti di Torino di propria iniziativa, cui si compiacque dare benestare il presidente S.E. il dott. Vittorio Cerruti, in una sala del palazzo dell'Amministrazione provinciale di Novara, in Novara stessa, il giorno 21 luglio 1947 si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Novara, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) insediamento della Commissione;
2) *Baveno* - Proposta di estensione del vincolo ad altre zone del Comune;
3) *Verbania* Proposte di vincolo per il territorio di Pallanza;
4) *Stresa* Proposte di vincolo per il territorio del Comune;
5) *Novara* Piante antistanti il Palazzo Bellini.

Sono presenti:

il presidente, S.E. il dott. Vittorio Cerruti;
il vice presidente, arch. prof. Vittorio Mesturino, soprintendente ai Monumenti del Piemonte;
l'arch. Umberto Rizzotti, in rappresentanza della categoria dei professionisti e artisti;
l'avv. Agostino Repetto, presidente dell'Ente provinciale per il turismo;
il rag. Pietro Valditara, segretario del comune di Stresa in rappresentanza del sindaco;
il sig. Onorino Prati, segretario del comune di Baveno in rappresentanza del sindaco;
l'avv. Sergio Rocchi, assessore della Giunta di Verbania in rappresentanza del sindaco.

Fungeva da segretario il sig. Luigi Borasio espressamente delegato dall'Amministrazione provinciale di Novara.

Alle ore dieci, essendosi riscontrato nei presenti il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e si passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. *Insediamento della Commissione.* — Il vice presidente arch. Mesturino porge a nome del Ministero, il saluto agli intervenuti, ringraziando per avere voluto accettare l'onorifico incarico loro affidato, delineando in succinto i compiti affidati

dalla legge alla Commissione, compiti che si concretano nel formulare gli elenchi delle cose, singole, o complessi di cose da sottoporre alla tutela della legge sulla protezione delle bellezze naturali.

Ci tiene a far presente la delicatezza del compito affidato alla Commissione, giacchè avviene talvolta ci si debba mettere in contrasto con interessi privati ma sopratutto deve prevalere l'interesse nazionale che esige sianò rispettate certe zone con bellezze panoramiche tali da costituire per la Nazione un ricco patrimonio da sfruttare.

S'ha da esser gelosi custodi di tale patrimonio e l'elencazione delle località da sottoporre al vincolo della legge darà forza, e legale potere al Soprintendente per opporsi a costruzioni che se attuate danneggerebbero irrimediabilmente le località stesse. L'architetto Mesturino porta ad esempio la parte rivierasca del Lago Maggiore che dovrebbe essere preclusa alle costruzioni ad uso industriale, giacchè se si vuol mantenere al lago quella sua *inconfondibile* caratteristica di zona eminentemente turistica, non si deve consentire che frammezzo alle ville, ai giardini, ai parchi, ai viali ombreggiati s'inserisca l'industria con tutti gli inconvenienti connessi.

2. *Baveno — Proposte di estensione del vincolo ad altre zone del Comune.* — Il vice presidente comunica che la Commissione precedente nella sua seduta del 15 novembre 1942 aveva disposto, in via d'esperimento, di elencare fra i complessi di cose da proteggere ai sensi della legge, il territorio del comune di Baveno che sta fra la strada statale del Sempione e la sponda del lago, a partire dal confine col comune di Stresa sino al rivo Croso. In un secondo tempo la Commissione dopo sopraluogo, avrebbe visto d'allargare il vincolo ad altre zone del Comune.

Alcuni mesi or sono, in seguito a segnalazioni ricevute, la Soprintendenza fece eseguire un sopraluogo, nel quale si constatò che una costruzione stava sorgendo in una località del Comune che, pur non essendo elencata fra quelle da proteggere, a suo parere presentava tali caratteristiche che se una costruzione del tipo di quella progettata avesse dovuto sorgervi sopra, avrebbe creato, con la sua massa di sette piani, grave offesa al panorama del golfo Borromeo. Eppertanto, valendosi della facoltà accordatole dall'art. 8 della legge, la Soprintendenza aveva fatto intimare la sospensione dei lavori. Ora la Commissione è chiamata a pronunciarsi sulla convenienza o meno di apporre il vincolo.

Il presidente stigmatizza il fatto che la legge col suo disposto degli articoli 8, 9, 10 possa avere un potere retroattivo che può essere di grave danno per i privati. Comunque dopo aver ottenuto assicurazione che la costruzione incriminata è appena all'inizio, e che se la Commissione dovesse decidere di mantenere il vincolo sulla località, la Soprintendenza non escluderebbe che sul posto potesse sorgere un fabbricato, ma vorrebbe solo che fosse disciplinato nell'altezza, sì da non disturbare la visione panoramica del posto, dopo vivace discussione, cui intervennero i presenti, fu stabilito che una decisione poteva essere presa solo dopo aver esaminato la questione sopraluogo.

Portatisi sul posto i membri tutti della Commissione riconobbero che la località doveva essere elencata fra quelle da sottoporre al vincolo della legge, facendo voti che la Soprintendenza prendesse contatto con la ditta costruttrice dell'edificio al fine di concordare una limitazione nell'altezza del progettato fabbricato.

Passando poi ad un esame generale del territorio del comune di Baveno decise che fosse vincolata tutta la zona a monte della strada statale del Sempione come nell'allegata mappa (all. 1) ed elenco catastale (all. 2) entro i seguenti limiti confine col comune di Stresa sino all'incrocio della conduttura d'energia elettrica; una linea che segna tale conduttura sino all'incrocio col torrente Selva Spessa; il torrente stesso sino all'incrocio col rilevato ferroviario; il rilevato ferroviario sino all'incrocio col rivo Croso, quindi il corso di detto rivo sino alla strada statale.

La Commissione esprime poi il voto che del territorio del comune di Baveno così vincolato, sia preordinato dal Ministero quel piano territoriale paesistico di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

3. *Verbania — Proposte di vincolo per il territorio di Pallanza.* — La Commissione, esaminato sopraluogo l'elaborato predisposto dalla Sottocommissione a ciò incaricata dalla precedente Commissione nella sua seduta del 18 luglio 1943, sentito il desiderio del rappresentante del comune di Verbania che il terreno antistante alla chiesa di San Remigio che sorge nella località più eminente della collina detta « La Castagnola » sia lasciato sgombero affinchè di lassù si possa meglio godere il panorama del golfo Borromeo, acconsentendo al desiderio espresso dal presidente di vedere alquanto allargato il territorio da sottoporre al vincolo della legge nella parte estrema settentrionale del Comune, approva all'unanimità che sia elencata fra le località da tutelare dalla legge la zona del territorio di Verbania come limitata nell'acclusa planimetria (all. 3) ed all'allegato elenco catastale (all. 4).

La Commissione fa voti che anche per il territorio del comune di Verbania si addivenga alla creazione del piano territoriale paesistico di cui all'art. 5 della legge.

4. *Stresa — Proposte di vincolo del territorio del Comune.* — Esaminata la zona sopraluogo, ed udito il desiderio espresso dal rappresentante del Comune che non fosse acconsentito nell'ambito del territorio del Comune stesso, l'insediarsi di industrie al fine di mantenere alla zona il precipuo suo carattere turistico, trattandosi del centro più celebrato, paesisticamente, del lago Maggiore, la Commissione, demandando per competenza, al Soprintendente ai monumenti di vedere se può essere concessa o meno l'autorizzazione alla costruzione di fabbricati ad uso industriale, pure facendo voti che sia accolto il desiderio dell'attuale Amministrazione comunale, all'unanimità delibera che l'intero territorio del comune di Stresa sia elencato fra i complessi delle cose da tutelare dalla legge, facendo voti, giacchè non tutto tale territorio è da trattare alla stessa stregua, che si addivenga con la massima sollecitudine alla creazione del piano territoriale paesistico di cui all'articolo 5 della legge.

5. *Novara — Piante antistanti il Palazzo Bellini.* — Il Soprintendente riferisce che avendo avuto notizia che si stavano abbattendo le piante del giardino antistante il Palazzo Bellini, ora della Banca popolare di Novara, aveva pregato il Prefetto di ordinare la sospensione dei lavori. Egli spiega come si trattasse di una piccola oasi di verde nel centro della città, che certo non abbonda di verdi piantagioni nel suo nucleo centrale mentre ha superbi viali alla periferia, fresco ornamento di uno dei più bei palazzi della città, onusto di storia; ma purtroppo ha dovuto constatare che il proprio intervento è giunto tardivo in quanto le piante erano già state tutte abbattute.

Il presidente della Banca popolare di Novara, proprietaria del terreno, che è allo stesso tempo presidente della Commissione provinciale, spiega che il lavoro fu predisposto per dar modo che le numerose automobili che generalmente accedono alla Banca, trovino un adeguato posteggio, e non abbiano più ad entrare nel cortile del Palazzo che è esiguo e che è preferibile rimanga sempre sgombero, data la sua monumentalità.

La Commissione prende atto di tali dichiarazioni e passa all'ordine del giorno.

Esaurita così la materia di discussione il presidente scioglie la seduta esprimendo il desiderio che sia presto riconvocata al fine di prendere in esame il territorio dei rimanenti Comuni rivieraschi del lago Maggiore.

Il presidente: VITTORIO CERUTTI

Il segretario: LUIGI BORASIO

(1332)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di diritto civile, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1395)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Montagano, Petrella Tifernina e Matrice (Campobasso)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1350 circa, compresa nei comuni di Montagano, Petrella Tifernina e Matrice, delimitata dai seguenti confini

strada vicinale Bricciariello che nei pressi della masseria Pacca si diparte dalla strada provinciale Frentana; strada comunale del Bosco; vallone Cupo; strada comunale Castel di Rocca; strada comunale Ripitelle; strada comunale Petrella-Castellino; strada comunale Fontanelle; strada comunale Casale; strada comunale Casamarina Piana; torrente della Piana fino all'incrocio della strada provinciale Frentana, in corrispondenza della strada vicinale Bricciariello.

(1384)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 12 aprile 1949 è revocato il decreto Ministeriale 15 ottobre 1948 nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Polonio Bruno alla sede di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Porto San Giorgio, distretto notarile di Ascoli Piceno.

(1394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50% (1945)	412878	245 —	Rossero *Enrica* fu Enrico, dom. a Genova, con usufrutto a Roggero Maria fu Giuseppe vedova Rossero.	Rossero *Giulia Enrica*, ecc., come contro.
Id.	524884	175 —	Caviglia Alfonso fu Giovanni, dom. a Genova, con usufrutto a *Fabrizi De Biani* Emilia fu *Macario* vedova di Parmigiani Francesco, dom. a Paliano di Montepulciano.	Caviglia Alfonso fu Giovanni, dom. a Genova, con usufrutto a *Fabrizi Biani* Emilia fu *Maccario*, ecc., come contro.
Cons. 3,50% (1906)	845556	192,50	Denegri Giovanni Battista, *Carolina* e Gerolamo fu Giuseppe, dom. a Isola del Cantone (Genova), quali eredi indivisi del padre, con usufrutto a Zino Giovanni Battista Gerolamo fu Giovanni, interdetto, sotto la tutela di Denegri Gerolamo.	Denegri Giovanni Battista, *Maria-Santina-Carolina* e Gerolamo, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	494330	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% (1906)	757649	525 —	Simonetta *Giuditta* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Intra (Novara).	Simonetta *Gerolama Giuditta Maria*, ecc., come contro.
B. T. Q. 5% (1948) Serie 1a	385	Cap. nom. 2.000 —	Manara *Luciano* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Miglio Olga Giuseppa fu Luigi, dom. in Spinadesco.	Manara *Luigi Gaetano* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Id.	388	15.000 —	Come sopra.	Come sopra
Rend. 5% (1935)	15116	2.935 —	Tonani Anita fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Loffi *Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Loffi *Linda* di Felice, vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino.	Tonani Anita fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Loffi *Angelina Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Loffi *Angelina Linda* di Felice vedova di Tonani Carlo, dom. a Torino.
Cons. 3,50% (1906)	191380	175 —	Scapino *Candida Giulia* di Francesco, nubile, dom. in Cisterna d'Asti (Alessandria).	Scapino *Giulia Candida*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1014)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Graduatoria generale del concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 10 giugno 1948, con il quale è stato bandito un concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 332;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati ammessi a partecipare al concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe nel Consiglio di Stato:

COGNOME E NOME	Punti conseguiti			Totale
	Prove scritte	Prova orale	Lingue estere	
1. Sapienza Emilio . .	110	45	2	157
2. Pirisi Giovanni . . .	110	35	1	146

I predetti candidati sono, nello stesso ordine, dichiarati vincitori del concorso e nominati, a decorrere dal 1° marzo 1949, vice segretari di 2ª classe (gruppo *B*, grado 9°) con l'annuo stipendio lordo di L. 201.000 oltre l'indennità di carovita e le altre competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949
Registro Presidenza n. 24, foglio n. 264. — FERRARI

(1375)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a cinque posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi e armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, numero 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private;

Visti il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per la ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, numero 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518; nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, riguardante agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, art. 8, riguardante l'esenzione del possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi nonchè altre provvidenze a favore dello stesso personale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso primo, secondo e terzo comma;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, contenente norme per la sistemazione del personale non di ruolo;

Vista la autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 1948, con nota numero 29143/12106/2.10.20/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di fisico ed ingegnere elettrotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile dei fisici ed ingegneri elettrotecnici per le Direzioni armi ed armamenti navali (grado 10°, gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di laurea in fisica od in ingegneria industriale (sottosezione elettrotecnica) i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 30.

I laureati in ingegneria industriale dovranno essere in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa, a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Il limite di età sopra specificato è elevato:

ad anni 35 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato

nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 39 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati con medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 30 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo e nei confronti del personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Marina (Direzione generale dei personali civili e affari generali Divisione P. C. - Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le specialità per le quali intendano concorrere;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al paragrafo secondo dell'allegato programma di esami;

f) che accettano qualsiasi destinazione.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Le domande degli invalidi di guerra, debitamente documentate, dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli invalidi di guerra la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40 debitamente legalizzato.

2. — Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. — Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi quella del presente decreto.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85 rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Diploma di laurea (e di abilitazione per gli ingegneri) o copia autenticata dal notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande hanno facoltà di esibire un certificato dell'università debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale, o la copia autentica di esso, all'atto dell'eventuale nomina.

7. — Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari) oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere servizio militare, o che avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare.

Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare, in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azione di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduci dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

8. — Certificato medico in carta da bollo da L. 24 di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfe-

zione fisica, il certificato ne deve fare mensione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

9. — Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

10. — I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

11. — I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo dal competente ufficio.

12. — Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 8 del precedente art. 4, quando li suppliscano con un certificato, redatto in carta da bollo da L. 32, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altre sedi che l'Amministrazione si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

Presidente:
un ufficiale ammiraglio o generale A. N.

Membri:
un ufficiale superiore A. N.;
due professori d'università o dell'Accademia navale;
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°.

Segretario:
un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno, o più membri, per le lingue estere.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova così scritta come orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti e rapportando infine la somma in ventesimi.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1949
Registro n. 4, *foglio n.* 371

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

(*Comuni alle due specialità*).

I. — Tema su argomento di fisica generale (coefficiente 2).

II. — Traduzione in italiano di un brano di argomento tecnico dal francese e dal tedesco. Il candidato può chiedere di sostituire la traduzione dal tedesco con una dall'inglese e può anche aggiungere quest'ultima alle altre due; in quest'ultimo caso la traduzione in più è valutata come prova facoltativa (coefficiente 1).

N.B. — Per le prove facoltative di lingue estere, la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto per ciascuna lingua da aggiungersi al voto finale di graduatoria. La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di avere sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

(Riservato ai candidati alla specialità fisica).

III. — Tema su argomento di ottica nei limiti seguenti (coefficiente 2)

Luce e calore. Emissione. Assorbimento. Illuminazione. Fotometria. Riflessione. Specchi piani e curvi. Prismi riflettenti. Rifrazioni. Prismi e rifrazioni. Dispersione. Spettro.

Proprietà cardinali dei sistemi ottici centrali (ottica di Gauss). Lenti e sistemi di lenti.

Aberrazioni geometriche e cromatiche (ottica Seidel) Strumenti ottici.

Metodi di correzione e di calcolo. Potere risolutivo di uno strumento ottico.

Lenti di ingrandimento. Microscopio. Cannocchiale (Galileiano, astronomico, terrestre) Collimatore. Obbiettivo fotografico.

Occhio. Visione binoculare. Strumenti binoculari e stereoscopici.

Sestante. Telemetri (monostatici, bistatici, a depressione). Periscopi. Congegni di puntamento. Inclinometri.

Fari e proiettori. Strumenti ottici di segnalazione. Strumenti topografici e geodetici. Spettroscopi a prismi. Rifrattometri. Strumenti fotogrammetrici.

Interferenze. Diffrazione. Interferometri. Polarimetri. Spettroscopi al reticolo.

IV. — Tema su argomento di fotografia nei limiti seguenti (coefficiente 2)

Obbiettivi (tipi diversi), caratteristiche principali, proprietà, scelta, collaudo, impiego. Lenti addizionali. Filtri colorati. Otturatore (al diaframma o focale).

Apparecchi da presa. Apparecchi d'ingrandimento e di riproduzione. Apparecchi di proiezione. Apparecchi per riproduzione.

Materiale sensibile negativo e positivo ai sali d'argento su lastra, pellicole e carta. Sensitometria generale. Sensitometria cromatica. Potere risolutivo. Illuminazione inattinica per il trattamento del materiale sensibile.

Sensibilizzazione e desensibilizzazione. Sviluppo. Fissaggio. Lavaggio. Essiccamento, rinforzo, indebolimento. Viraggio. Stampa dei positivi. Apparecchi speciali per stampa.

Stereofotografia. Microfotografia. Metallografia. Radiografia. Fotografia con i raggi ultravioletti od infrarossi. Fotografia a colori. Cinematografia (presa e proiezione).

(Riservate ai candidati alla specialità elettrotecnica).

III. — Tema su argomenti di elettrotecnica nei limiti seguenti (coefficiente 2)

Teoria e funzionamento delle macchine elettriche. Trasformatori. Macchine asincrone. Macchine sincrone. Dinamo a corrente continua. Motori a corrente continua. Illuminazione elettrica. Unità fotometriche. Lampade a incandescenza e lampade a scarica del gas. Proiettori. Mutatori e raddrizzatori. Accumulatori. Linee di distribuzione e trasporto della energia elettrica.

Misure elettriche. Misure di corrente, di tensione, di resistenza, di induttanza e capacità. Misure di potenza.

Prove di collaudo delle macchine elettriche.

IV. — Tema su argomento di comunicazioni elettriche nei limiti seguenti (coefficiente 2):

Circuiti elettrici a costanti concentrate e a costanti distribuite. Propagazione delle perturbazioni elettriche lungo i fili. Equazione dei telefonisti.

Impedenza delle linee. Linee artificiali. Attenuazione e distorsione. Diafonia.

Quadripoli. Filtri.

Microfoni e telefoni.

Piezelettricità e magnetostrizione.

Circuiti oscillatori. Risonanze. Circuiti accoppiati.

Propagazione delle onde elettromagnetiche.

Tubi elettronici. Rivelatori. Amplificatori. Oscillatori. La modulazione radiotelefonica.

Antenne r.t. Sistemi direttivi.

Tecnica delle comunicazioni con altissime frequenze.

Radiogoniometria.

PROVA ORALE.

a) Discussione sui temi scritti ed argomenti indicati per le prove scritte (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative (coefficiente 1).

Ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 4 marzo 1949

Il Ministro: PACCIARDI

(1372)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito Marina Aeronautica) Direzione generale personali civili e affari generali. (Circolare 6 aprile 1949).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo dell'Amministrazione centrale, n. 17 (diciassette) posti di applicato (grado 12°, gruppo C) di cui n. 7 (sette) resisi disponibili anteriormente alla data del 4 marzo 1948, e n. 10 (dieci) successivamente a tale data, spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile, in base alle norme del vigente testo unico delle leggi sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, o alle norme del decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1949, apposita domanda, su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dodici dalla data di presentazione, trasmesse, dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

I sottufficiali, che, all'atto della pubblicazione della presente circolare, non siano più in carriera continuativa e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del citato decreto legislativo 27 maggio 1947, n. 769, dovranno presentare la domanda all'ente militare presso il quale sono in forza, il quale provvederà all'inoltro a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) della domanda stessa entro il termine e secondo le modalità di cui al comma precedente. Tali domande dovranno essere corredate, a cura dell'ente medesimo, delle informazioni riservate sul conto dell'interessato, da assumersi tramite l'Arma dei carabinieri.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1376)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.